



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza Servizio Elettorale

Prot. N. 13679

Cagliari, 13.10.2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero pagine trasmesse 5

Ai Signori Sindaci e Commissari straordinari dei
Comuni della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni
della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture di:

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Oggetto:

Referendum popolare regionale del 21 ottobre 2007. - Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Con riferimento alla consultazione referendaria in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori la facoltà di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro Ufficio sezionale nell'ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di altro Comune.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler attendere con particolare scrupolo agli adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

- a) **Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori dei referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso**



i seggi. (Art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

Ai sensi della vigente normativa determinate categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione. In particolare:

- il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori del referendum e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della regione. I predetti elettori sono ammessi al voto, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

- b) **Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.** (Art. 1, comma 1, lett. f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti, a cura del Presidente, in una lista aggiunta.

Le amministrazioni comunali interessate sono invitate ad attivare ogni collaborazione all'uopo necessaria con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

- c) **Naviganti (marittimi e aviatori).** (Art. 1, comma 1, lett. f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano e, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione.



Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il Direttore dell'aeroporto e il Comandante del porto vengono considerati autorità certificante;

- certificato del Sindaco del Comune ove si trovano, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

Sul punto si rammenta, inoltre, che il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal Comandante (o dal Direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma.

Si fa, infine, presente che i Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali, sulla base della predetta notifica telegrafica, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

- d) **Detenuti.** (Art. 1 comma 1, lett. d) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136).

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori della regione.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore dell'Istituto, comprovante la detenzione dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del Direttore dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:



- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, **il giorno precedente quello della votazione**, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi.

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi dei detenuti che richiedono la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione; attestazione che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco, **entro il secondo giorno antecedente la votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Si precisa, infine, che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali. In particolare, essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti a cura del Presidente in una lista aggiunta.



- e) **Degenti in ospedali e case di cura.** (Art. 12 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, artt. 42, 43 e 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, art. 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136 e art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 570/1960, all'art. 9 della L. 136/1976 e all'art. 10 del D.P.R. 299/2000, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, **il giorno precedente quello della votazione**, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi.

- f) **Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.**

Ai sensi della vigente normativa, i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, e i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.



La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, **il giorno precedente quello della votazione**, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi.

La raccolta del voto dovrà avvenire, in ogni caso, a cura dell'Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante).

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo Roggero